

## Risposta n. 335

**OGGETTO: Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario**

### QUESITO

Il Sig. TIZIO (in breve “l’istante” o “il contribuente”) è un cittadino italiano residente in ... (Stato estero) dal 2015.

L’istante dichiara di lavorare come libero professionista in qualità di consulente GIS per i sistemi informativi geografici per un cliente estero, la società ALFA ...; al riguardo, l’istante dichiara di essere titolare di partita IVA ... (Stato estero) e di fornire prestazioni alla predetta società sulla base di un contratto avente decorrenza da settembre 2015 al 31 luglio 2019.

Prima di lavorare come libero professionista, il contribuente precisa di aver svolto la medesima attività (*i.e.* tecnico GIS), negli archi temporali e per i datori di lavoro seguenti:

- anno 2010: tirocinante e successivamente collaboratore a progetto presso la società BETA;
- marzo 2011-settembre 2012: collaboratore a progetto presso GAMMA;
- dicembre 2013-agosto 2015: dipendente dell’agenzia interinale DELTA, avente sede in ..., con sede di lavoro in ....

L’istante sta valutando la possibilità di rientrare in Italia, con contestuale riacquisto della residenza e l’apertura di partita IVA per lo svolgimento

dell'attività di consulente GIS per vari progetti coinvolgenti aziende italiane e straniere.

Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all'applicabilità nei suoi confronti del regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve "Legge di bilancio 2019").

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfettario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

Inoltre, il presente parere viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, che il contribuente, iscritto all'AIRE, sia effettivamente residente all'estero e che, secondo le intenzioni manifestate nell'istanza di interpello, trasferisca in fatto la residenza in Italia e ivi svolga la sua attività di lavoro autonomo, su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si rammenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede l'accertamento di un elemento di fatto, quale quello della residenza fiscale del Contribuente ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, paragrafo 1.1).

La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfettario, rivolto ai contribuenti persone

fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall'istante, di quella di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .

La richiamata lettera *d-bis*) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Come riportato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2019, la riformulazione della causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del citato comma 57 risponde alla *ratio* di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza, si osserva che nel periodo biennale di sorveglianza rispetto all'anno corrente, indicato dall'istante come possibile ingresso nel regime, il contribuente dichiara di non aver prestato attività di lavoro dipendente, ma di operare come libero professionista in qualità di consulente GIS per i sistemi informativi geografici per un cliente ... (Stato estero) sulla base di un contratto avente decorrenza da settembre 2015 al 31 luglio 2019.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*firmato digitalmente*